

Gestione separata INPS: le aliquote contributive reddito per l'anno 2020

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 6 Febbraio 2020

Le aliquote, la ripartizione dell'onere contributivo, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per il 2020 alla Gestione separata per collaboratori e professionisti

Gestione separata INPS: le aliquote contributive reddito per l'anno 2020

Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'**INPS**, con la **circolare n. 12 del 3 febbraio 2020**, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.



Aliquota contributiva dei collaboratori

Per l'anno 2020 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- 0,50%, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

- 0,22%, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;

- 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato", illustrato nella circolare n. 122/2017.

Professionisti

L'articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25%.

Non sono intervenute modifiche legislative in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007).

Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l'anno 2020, l'aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha modificato quanto già previsto in base al combinato dell'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell'articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Tabelle

Dunque, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2020 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	<i>Aliquote</i>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
<i>Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</i>	24%

Professionisti	<i>Aliquote</i>
-----------------------	-----------------

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007.

Ripartizione dell'onere contributivo

- Aziende Committenti

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico per i datori privati e il modello "F24 EP" per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

- Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, primo e secondo acconto 2020).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020

L'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2019.

In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2020 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.

Massimale

Per l'anno 2020 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 103.055,00.

Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l'anno 2020 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

-
- 4.103,11 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
 - 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
 - 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.953,00	24%	€ 3.828,72
€ 15.953,00	25,72%	€ 4.103,11 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00	33,72%	€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52)
€ 15.953,00	34,23%	€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52)

Potrebbe interessarti anche: [Malattia e degenza ospedaliera per Gestione Separata INPS: ora più tutele](#)

Vincenzo D'Andò

6 febbraio 2020